



Ministero della Salute

Ministero della Salute
0049536-02/10/2017-DGPROF-MDS-P
DGPROF

0049536-P-02/10/2017

F.1.c.a/2012/774



249300220

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL S.S.N.

Ufficio 2

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

DGPROF/2/



p.c.

Allegato n. 1

Al Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti
posta@pec.fofi.it

Al Presidente della Federazione IPASVI
roma@ipasvi.legalmail.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento delle Politiche Comunitarie
(Vs. rif. prot. n. DPE0007417 del 04/07/2017)
info.politicheeuropee@pec.governo.it

Procedura di rilascio della Tessera Professionale Europea (EPC)
per la prestazione temporanea ed occasionale dei servizi.

Si fa riferimento alla procedura *online*, avviata tramite il sistema IMI predisposto dalla Commissione Europea, di rilascio della Tessera Professionale Europea (EPC) stabilita dal Reg. 2015/983/UE.

Come è noto, tale procedura di riconoscimento dei titoli esteri abilitanti ad una professione sanitaria si affianca alla procedura *standard*, cioè quella cartacea, stabilita dalla Direttiva 2005/36/CE e *ss.mm.*

A tale riguardo, si evidenzia che, diversamente da quanto avviene con la procedura di riconoscimento *standard* che esita con un decreto direttoriale rilasciato da questo Ministero, il professionista che avrà fatto ricorso alla procedura *online*, otterrà un certificato elettronico - generato automaticamente dallo stesso sistema IMI- attestante che il professionista ha soddisfatto tutte le condizioni necessarie all'esercizio della propria professione in regime temporaneo ed occasionale ovvero in stabilimento permanente.

La Commissione Europea ha stabilito altresì che, in via preliminare, tale nuova procedura debba inizialmente coinvolgere solo alcune professioni tra quelle ricadenti nel dettato della citata Direttiva 2005/36/CE e *ss.mm.* e, tra quelle di cui questo ministero è Autorità competente, solo i farmacisti, i fisioterapisti e gli infermieri responsabili dell'assistenza generale possono richiedere la

02111U|X|C|0|0|0|1|
ROMA, 2017 - I.P.Z.S. S.P.A.

Referente: D.ssa Donatella Pozzi

Tel. 06.59946642 e-mail: d.pozzi@sanita.it

Tessera Professionale Europea, al fine di esercitare la propria professione in un altro Stato Membro, sia stabilmente che in via temporanea ed occasionale.

Ciò posto, si ritiene utile informare codeste Federazioni che i competenti uffici di questa Direzione Generale dal mese di gennaio 2016 stanno procedendo al rilascio delle EPC a quei professionisti che, in possesso di tutti requisiti previsti dalla suddetta norma comunitaria, hanno avanzato la relativa richiesta a questo Ministero al fine di poter svolgere in Italia ovvero in un altro Stato Membro, la propria professione.

Tutto quanto sopra premesso, per quanto riguarda nello specifico la prestazione temporanea ed occasionale dei servizi, si rappresenta quanto segue.

Questa Direzione Generale, ricevute richieste di chiarimenti volte a dirimere alcuni dubbi interpretativi della norma vigente, ha provveduto a consultare al riguardo il Dipartimento delle Politiche Comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che funge da coordinatore nazionale presso la Commissione Europea e Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali, al fine di ricevere le opportune delucidazioni in merito alle questioni sollevate.

A tale riguardo, detto Dipartimento, con nota prot. n. DPE 0007417 del 4 luglio 2017 che si allega, ha fornito le seguenti indicazioni, che si provvede ad inoltrare a codeste Federazioni per la successiva informativa alle proprie sedi territoriali al fine dei successivi adempimenti di competenza.

1) Per quanto riguarda l'informazione che il prestatore deve rendere all'Ente di previdenza obbligatoria competente per la professione esercitata, in merito alla prestazione che deve essere resa, essa rappresenta un atto successivo al rilascio delle Tessera professionale europea, così come la dichiarazione preventiva presentata in forma cartacea, secondo quanto stabilito dalla citata Direttiva e all'art. 10 co. 4 del relativo atto di recepimento, il D.lgs.2016/2007.

Resta l'obbligo di informazione, da parte del prestatore di servizi all'Ente di previdenza, della propria prestazione, senza che ciò configuri un obbligo di iscrizione o di contribuzione. La comunicazione può essere fatta con qualsiasi mezzo.

2) in merito all'iscrizione del professionista all'Ordine/Collegio professionale territorialmente competente, atto meramente formale, temporaneo e automatico, rimane onere del relativo Ordine/Collegio provvedere agli adempimenti di rito, successivamente alla comunicazione, da parte di questa Amministrazione alla Federazione Nazionale del corrispondente Ordine e Collegio,

Referente: D.ssa Donatella Pozzi


Tel. 06.59946642 e-mail: d.pozzi@sanita.it

dell'avvenuto rilascio della Tessera professionale europea per la prestazione temporanea ed occasionale dei servizi.

Quanto fin qui evidenziato, nell'ottica di effettuare, prima dell'espletamento della prestazione professionale temporanea ed occasionale, come stabilisce la vigente norma legislativa nazionale ed in analogia a quanto già messo in atto nel caso della procedura cartacea, la registrazione nei relativi Albi Professionali dei professionisti comunitari ai quali è stata rilasciata la Tessera professionale europea, si invitano codeste Federazioni a comunicare alle proprie sedi territoriali i nominativi dei professionisti in possesso della Tessera professionale europea per la prestazione temporanea ed occasionale, successivamente al ricevimento di tale informativa da parte di questo Ministero, al fine dei successivi adempimenti di competenza.

A tale riguardo, al fine di agevolare detta informativa da parte di codeste Federazioni alle proprie sedi territoriali, questa Amministrazione, nelle more della predisposizione di una specifica area dedicata nel proprio sito web istituzionale, si farà carico di comunicare, mediante successiva e separata nota, i nominativi dei professionisti ad oggi autorizzati -tramite la procedura *online*- ad effettuare una prestazione occasionale in territorio nazionale, nonché per ciascuno di essi, la data di rilascio della Tessera professionale europea e la data di scadenza della medesima.

Nel ringraziare per la collaborazione, si inviano cordiali saluti.

Il Direttore Generale
D.ssa Rossana Ugenti




Referente: D.ssa Donatella Pozzi

Tel. 06.59946642 e-mail: d.pozzi@sanita.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Politiche Europee

Ufficio per la competitività, il Mercato interno e gli AA.GG.

Servizio per la libera circolazione delle persone,
dei servizi, delle merci e dei capitali

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0007417 P-4.22.15
del 04/07/2017



17125487

Ministero della salute
Direzione generale delle professioni sanitarie
e delle risorse umane del S.S.N.
Ufficio II

Oggetto: Procedura di rilascio della Tessera Professionale Europea al fine della prestazione temporanea e occasionale dei servizi.

In riscontro alla lettera di codesta Amministrazione prot. DGPROF 0031485 del 07/06/2017, con la quale sono state rappresentate riscontrate difformità e criticità tra la procedura cartacea di riconoscimento delle qualifiche professionali e la procedura on line di rilascio della Tessera Professionale Europea (d'ora innanzi Tessera) al fine della prestazione temporanea e occasionale di servizi (libera prestazione di servizi) in un altro Stato membro, si rappresenta quanto segue.

Il titolo II, articoli da 5 a 9, della direttiva 2005/36/Ce disciplina la libera prestazione di servizi. In particolare, l'art. 7 prevede la presentazione di una dichiarazione preventiva nel caso in cui il prestatore si sposti per la prima volta da uno Stato membro all'altro per fornire servizi, corredata di una serie di documenti. Qualora la professione esercitata abbia ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o sanità pubblica, l'Autorità competente può procedere ad una verifica delle qualifiche professionali prima della prima prestazione, a condizione che tale professione non benefici del riconoscimento automatico.

Il dettato normativo, pertanto, non consente di fare verifiche preventive per quelle professioni i cui titoli sono inseriti nell'allegato V, professioni appunto a riconoscimento automatico. Su questo presupposto si basa la procedura di rilascio della Tessera che, per la prestazione temporanea e occasionale, prevede i seguenti casi:

- professioni che hanno incidenza sulla pubblica sicurezza o sulla salute pubblica, rispetto alle quali il rilascio della Tessera viene fatto dallo Stato membro ospitante;
- tutte le altre professioni, nonché quelle che pur incidendo sulla pubblica sicurezza o sulla salute pubblica beneficiano del riconoscimento automatico, con riferimento alle quali il rilascio della tessera viene fatto dallo Stato membro di origine.

Sul punto non si ravvede, pertanto, alcuna incongruenza rispetto alla procedura cartacea; le disposizioni sulla tessera professionale, nulla innovando rispetto alle previsioni normative della direttiva, hanno unicamente tradotto in procedura telematica le disposizioni della procedura cartacea. In particolare, per le ipotesi che interessano codesta Amministrazione, hanno sostituito la dichiarazione preventiva inoltrata direttamente dal professionista allo Stato ospitante, con la tessera professionale inoltrata allo Stato ospitante dallo Stato membro di origine del professionista. Nessuna verifica preventiva era possibile per le professioni a riconoscimento automatico e nessuna verifica preventiva è possibile ora per la tessera professionale. Lo Stato ospitante conserva in

entrambe le procedure la possibilità di chiedere chiarimenti sulla documentazione presentata o sulla tessera rilasciata.

In riferimento, poi, all'elenco di documenti richiesti nella procedura di rilascio della tessera, l'allegato II, punto 2 lettera B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/983, con riferimento alla prestazione temporanea e occasionale, fa specifico rinvio ai documenti previsti dall'art. 7 della direttiva 2005/36/CE, per i vari casi, integralmente e pedissequamente recepito con l'articolo 10 del D. Lgs. 206/2007, alcuna modifica apportando ai documenti richiesti nella procedura cartacea di riconoscimento della qualifica professionale. Sul punto, peraltro, si rinvia alla nota prot. DPE 4688 del 21 aprile 2016, predisposta dallo scrivente, contenente una scheda specifica sui documenti richiesti per il rilascio della tessera, indirizzata anche a Codesta amministrazione.

Per quanto riguarda l'informazione che il prestatore deve rendere all'Ente di previdenza obbligatoria competente per la professione esercitata in merito alla prestazione che deve essere resa, essa rappresenta un atto successivo al rilascio della tessera professionale europea, così come alla dichiarazione preventiva presentata in forma cartacea, secondo quanto stabilito dalla direttiva e dall'articolo 10, co. 4, del decreto legislativo di recepimento. In quanto successivo non è contemplato dal relativo Regolamento sulla procedura di rilascio della tessera professionale europea. In ogni caso resta l'obbligo di informazione da parte del prestatore di servizi all'Ente di previdenza, della propria prestazione senza che ciò configuri un obbligo di iscrizione o di contribuzione. La comunicazione, come previsto dalla norma, può essere fatta con qualsiasi mezzo.

Appare superata del tutto, invece, la questione della prova della copertura assicurativa per i rischi professionali, poiché, come del resto riportato anche nella mail trasmessa a questo Dipartimento l'8 febbraio u.s., si è concordato con la Commissione di sostituire la copia della polizza con una dichiarazione del professionista ove si forniscano i dati della stessa. |

Da ultimo, la criticità relativa all'impossibilità di iscrivere il professionista nell'ordine professionale territorialmente competente, atto meramente formale, temporaneo e automatico in caso di prestazione temporanea e occasionale (art. 6 lett. a), dir. 2005/36/CE), potrebbe facilmente essere superata con la comunicazione da parte di codesta Amministrazione, come del resto avviene già oggi in caso di procedura cartacea, alla Federazione nazionale del corrispondente Ordine o collegio dell'avvenuto rilascio della tessera professionale europea.

Si renderà poi opportuno, qualora ciò sia giustificabile sulla base di un motivo imperativo di interesse generale, invitare il professionista a segnalare, al momento della prestazione, il luogo di effettuazione della stessa, onde poter procedere agli eventuali controlli derivanti da obblighi di legge.

Il Coordinatore dell'Ufficio
Cons. Fiorenza Barazzoni

